

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1491**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MONTICONE, TESSITORE, ASCIUTTI,  
BETTA, BRIGNONE, D’ANDREA e FRANCO Vittoria**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2002**

---

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell’area  
umanistica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha approvato nella scorsa legislatura un disegno di legge di iniziativa parlamentare, relativo alla promozione e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche e naturali e come cultura delle tecniche (legge 10 gennaio 2000, n. 6).

La cultura, però, non comprende soltanto le articolazioni tecnico-scientifiche, nell'accezione appena chiarita, ma anche, e costitutivamente, tutte le altre articolazioni della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle tecniche a esse applicate. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto l'ambito della cultura scientifica se dovesse essere ad esso sottratto tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dalle concretazioni delle scienze qui appena citate. Non si tratta, ovviamente, di riproporre ancora una volta la *querelle*, che pure ha segnato il dibattito culturale, tra la cultura delle scienze cosiddette esatte e la cultura delle scienze umanistiche, in quanto tale *querelle* per fortuna oggi è ampiamente superata dalla coscienza critica contemporanea. Si tratta, più proficuamente, di promuovere e favorire la diffusione della cultura scientifica sia nell'accezione delle scienze matematiche e naturali che in quella relativa all'ampia segmentazione della cultura scientifico-umanistica.

Analogamente a quanto stabilisce la citata legge n. 6 del 2000, il presente disegno di legge è volto a:

a) potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, an-

che favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e strutture aventi le stesse finalità;

b) incentivare, anche con il coinvolgimento delle Università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, archivi e musei;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e convegni, nonché iniziative di editoria a stampa e multimediale;

d) promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, così da diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 conferisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità sopra ricordate.

Lo stesso articolo esplicita anche i criteri orientativi per l'assegnazione di finanziamenti a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.

L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca venga istituito un Comitato per la cultura scientifico-umanistica e chiarisce le modalità della sua composizione, anche in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 3, infine, determina l'onere derivante dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche (scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché tecniche ad esse applicate) e la diffusione dei relativi risultati. A tal fine adotta iniziative volte a:

*a)* potenziare le istituzioni senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle predette discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

*b)* favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati;

*c)* promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

*d)* favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera *a)*;

*e)* incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, di seguito denominato «Ministero», può promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessino materie di competenza anche del Ministero per i beni e le attività culturali sono adottate di concerto con tale Ministero.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero altresì finanzia, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui allo stesso comma 1. Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

- a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;
- b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca co-gestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti, presentati dalle istituzioni di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ministeriale, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

- a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che abbiano mostrato efficacia;
- b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;
- c) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;
- d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;
- e) durata;
- f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

g) dimensione internazionale del progetto;

h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Sull'attuazione della presente legge il Ministro presenta ogni tre anni, a partire dal 2005, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento, nonché gli esiti prodotti dai progetti finanziati.

## Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche.

2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa nominati dal Ministro stesso, dei quali tre sono designati rispettivamente:

a) dal Consiglio Universitario Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2002.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



